



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 25/05/2021

### FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di n. 4 BFP della Serie Q/P. Tali BFP sono stati tutti emessi su moduli serie P poi trasformati in Q/P con l'apposizione sul fronte e sul retro di un timbro riportante tassi di interesse diversi fino al 20° anno e senza alcuna indicazione circa i rendimenti tra il 20° e il 30° anno solare successivo a quello di emissione. Lamenta, poi, che alla scadenza le veniva proposta una somma inferiore rispetto a quanto prospettato sul retro. Chiede pertanto il rimborso totale di quanto spettante al netto delle ritenute fiscali.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso, in quanto la fattispecie di cui si discute, essendo relativa alla liquidazione di BFP emessi nel 1987 e 1988, esula dalla competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario "e non, invece, [da] momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio



da essi derivante si sia eventualmente manifestato” (richiama sul punto la decisione n. 7097/20 del Collegio di Bologna).

Eccepisce inoltre l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Ritiene infatti che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi non rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei suddetti BFP appartenenti alla serie “Q”, i moduli cartacei della precedente serie “P” e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la “serie Q/P” sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie “P”.

Dichiara di aver correttamente offerto alla titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione “ibrida” proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano.

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento.

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

In sede di repliche la ricorrente, ribadendo di essere titolare di 4 BFP, afferma che l'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni per soli 3 di questi, risultando non contestato il quarto. Richiama poi il consolidato orientamento dell'Arbitro al fine di contestare le affermazioni sull'incompetenza temporale e per materia dell'ABF.

Nel merito, ribadisce che tutti e 4 i BFP venivano emessi su moduli serie P poi trasformati in Q/P con l'apposizione sul fronte e su retro di un timbro riportante tassi di interesse diversi fino al 20° anno e senza alcuna indicazione circa i rendimenti tra il 21° e il 30° anno. Afferma che il “caos” generato dal timbro ha indotto i cointestatari all'assoluta incomprendibilità dell'accordo negoziale. La presenza di un timbro modificativo delle condizioni di rimborso dei tassi lede il criterio di letteralità del titolo e pertanto si rende necessario prendere in considerazione solo quelle effettivamente e pienamente leggibili e, tra queste, quella più favorevole al consumatore. Inoltre, non essendo indicato nulla relativamente ai tassi da applicare nel terzo decennio, occorre far prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore, riconoscendo l'importo fisso originariamente stampigliato sul retro dei titoli.



Ciò premesso, il ricorrente chiede il rimborso totale di quanto spettante, secondo le originarie condizioni previste per i buoni, al netto delle ritenute fiscali.

L'intermediario chiede all'Arbitro che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, di rigettare tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 4 BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". Preliminarmente il Collegio ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, si deve rilevare, in linea con tutti i Collegi dell'Abf, che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Dai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. (cfr. Collegio di Milano, decisioni n. 18327 e n. 20255 del 2020).

Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (Cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/13).

Ciò premesso, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Sul punto il Collegio fa presente che l'art. 5 del D.M. dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Da una verifica della documentazione in atti, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, i timbri apposti sui buoni nulla dispongono in merito al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. A riguardo, il Collegio osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Per tali motivi, il Collegio accoglie la domanda di rimborso della ricorrente riferita al decennio successivo al 20° anno dall'emissione dei titoli della serie Q/P in discussione.

### **PQM**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI